

N. 531

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori PARENTE, BELLANOVA, PATRIARCA, GARAVINI, D'ARIENZO, MARINO, FEDELI, PITTELLA, GIACOBBE, MALPEZZI, TARICCO, FERRAZZI e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 38 della Costituzione garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo la Repubblica intende tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini e le cittadine verso coloro che, per problematiche congenite o acquisite, presentino difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro. Il sistema dell'assistenza sociale, posta a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, integra quello della previdenza sociale, gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali - il maggiore dei quali, come è noto, è l'Istituto nazionale della previdenza sociale - che ha quale presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo. La legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità invalidanti non più migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa. L'assegno sociale per gli invalidi civili parziali, spettante ai soggetti tra i diciotto e i sessantaquattro anni, è stato istituito dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (successivamente modificato dall'articolo comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). In favore degli invalidi totali, l'articolo 12 della medesima legge prevede invece la concessione di una pensione di inabilità. L'assegno sociale spetta ai soggetti nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento. Esso è erogato a condizione che il beneficiario non superi un limite di reddito personale, calcolato agli effetti dell'IRPEF, stabilito in lire 2.500.000 dall'articolo 14-septies, quinto annui

del decreto-legge 30 dicembre comma, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e poi ridefinito annualmente insieme con l'importo del trattamento medesimo. Tale assegno sociale corrisponde attualmente alla somma di 282,55 euro e viene corrisposto per tredici mensilità, un importo così modesto da non permettere neanche la copertura delle spese per i medicinali e di altre analoghe esigenze e insufficiente all'assolvimento da parte dello Stato del fondamentale ruolo di assistenza verso i cittadini più deboli. Inoltre l'assegno, incompatibile con il reddito di attività lavorativa (tranne che nei casi di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro ovvero quando vi sia stato di disoccupazione, poiché lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione), viene concesso solo nel caso in cui l'invalido parziale non superi il limite di reddito personale di 4.853,29 euro (più elevato, essendo pari a 16.664,36 euro, è il limite di reddito stabilito per fruire della pensione di inabilità destinata agli invalidi totali). Come è facile immaginare, un limite di reddito così basso per poter beneficiare dell'assegno sociale comporta difficoltà talora insormontabili a carico di soggetti che già versano in condizioni di estremo disagio. Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di attenuare le difficoltà degli invalidi civili parziali – dato l'esiguo importo dell'assegno sociale loro corrisposto, che contribuisce solo in minima parte ad alleviare le difficoltà quotidiane di persone affette da rilevanti disabilità e che appare inidoneo a soddisfare le esigenze di una vita condizionata XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da problemi molteplici – innalzando il limite minimo personale in modo tale da renderlo compatibile con l'esercizio di un'attività lavorativa, anche di natura flessibile, che in molti casi può assumere importanti finalità terapeutiche e che contribuisce comunque in maniera determinante allo svolgimento di una vita dignitosa. A tal fine si propone di consentire il cumulo dell'assegno sociale con lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'invalido parziale, entro un limite di reddito che viene stabilito nella più realistica misura di 9.000 euro annui.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

(Disposizioni in materia di assegno mensile in favore degli invalidi civili)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dai seguenti:
- «1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento, per il tempo in cui tale condizione sussista, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 282,55 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

1-bis. L'assegno di cui al comma 1 è erogato a condizione che il soggetto non sia titolare di redditi per importo superiore a euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il medesimo fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di cui al presente comma è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 14septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono abrogati.

#### XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

# (Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.